

N. 03927/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00893/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2013, proposto da:

Ilaria Primavera, Ricercato Roberta, Luceri Antonio, Durante Cherubino, Mastria Antonella, De Vitis Laura, Tarsia Nicoletta, Carbone Filomena, Galetta Patrizia, Artuso Patrizia, Conserva Loredana, Scarati Candida, Romano Elena, Monte Anna, Cataldi Maria Daniela, Solda Maria Manuela, Maruccia Simona, Catalano Paola, Morciano Gabriella, Sperti Angela, Sabetta Stefania, Calzolaro Sabina Loretta, Celentano Silvia, rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Giannini, con domicilio eletto presso l'avv. Amina L'Abbate in Roma, corso del Rinascimento, 11

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale

per il Lazio, Ustr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ustr - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

Vincenza Paiano

per l'annullamento

- dei decreti: prot. n. AOODRPU del 15.1.2013 del dirigente dell'USR per la Puglia; prot. n. AOODRLO R.U. 240 del 14.1.2013 del dirigente dell'USR per la Lombardia; prot. n. AODRCAL 442 dell'11.1.2013 del dirigente dell'USR per la Calabria; prot. n. 2 del 15.1.2013 del dirigente dell'USR per il Lazio, con i quali sono stati pubblicati, in ciascuna regione, gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso a posti a cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado indetto con D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82, che hanno superato la preselezione, nella parte incui non ammettono i ricorrenti alle prove scritte medesime;
- di ogni altro atto o provvedimento collegato e consequenziale ivi compreso il D.D.G. n. 82/2012 nella parte in cui all'art. 5, comma 6, ha previsto che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 anziché a 30/50.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ustr - Ufficio Scolastico Regionale per

la Puglia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in date 26/30 gennaio 2013 alle Amministrazioni in epigrafe indicate e a Vincenza Paiano e depositato il successivo 14 febbraio, espongono i ricorrenti di avere partecipato alla prova preselettiva del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. del 24 settembre 2012, n. 82, non superandole con un punteggio compreso tra i 30 e i 34,50 cinquantesimi, inferiore a quello minimo stabilito nel bando in 35/50.

Impugnano l'esito della prova preselettiva e la norma del bando che la prevede deducendo l'unica articolata doglianza di violazione e falsa applicazione dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994; eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta, violazione del criterio della sufficienza.

Concludono con istanza cautelare anche in via monocratica e per l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio contestando la proposta censura.

L'istanza cautelare è stata accolta con decreto monocratico del 4 febbraio 2013 confermato nella camera di consiglio del 21 febbraio successivo, ammettendo alle prove scritte i ricorrenti che avessero superato le prove preselettive con punteggio non inferiore a 30/50.

All'esito dell'ordine del Tribunale, l'Amministrazione ha prodotto una relazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e, all'esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Va in primo luogo dichiarata l'improcedibilità dell'impugnativa per la ricorrente Paola Catalano.

Come si evince infatti dalla nota dell'USR per il Lazio - Ufficio V - II Unità Operativa, prodotta in giudizio il 14 febbraio 2014, questa concorrente, pur essendo stata ammessa con riserva alle prove scritte, non le ha superate, cosicché non residua in capo ad essa alcun interesse alla decisione del proposto gravame.

1.1. Le spese anticipate da questa ricorrente possono essere compensate con quelle anticipate dall'Amministrazione.

2. Quanto invece alla posizione di tutti gli altri ricorrenti, ammessi con riserva alle prove scritte, ma non inclusi nella nota appena menzionata, si rende necessario ai fini del decidere conoscerne la

posizione in seno alle graduatorie definitive nelle regioni in cui hanno preso parte al concorso, circostanza questa in ordine alla quale l'istruttoria non ha finora dato alcun esito.

Avuto riguardo alla giurisprudenza sulla impugnazione dell'esclusione e delle graduatorie definitive di un concorso (di recente: TAR Sicilia, Palermo, III, 27 gennaio 2014, n. 274; C. Stato, sezione V, 9 marzo 2012, n. 1347), il Collegio dispone dunque che tutti i ricorrenti, ad eccezione di Paola Catalano, rendano nota la loro posizione nell'ambito delle graduatorie e per le classi di concorso cui hanno partecipato e che, in conseguenza, rendano nota altresì la sussistenza dell'eventuale riserva nella graduatoria apposta alla loro posizione, rappresentando, quindi, la permanenza dell'interesse a coltivare il gravame.

A tali incombenzi dovranno provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, dando notizie anche via FAX.

3. Solo qualora i ricorrenti di cui al capo 2 conservino interesse alla coltivazione del gravame e ritengano la necessità di impugnare atti ulteriori oltre l'esclusione principalmente impugnata, sempre ove non siano spirati i relativi termini, il Collegio ritiene sin da ora di autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A. - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
5. - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
6. - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B. - In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza

e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a. - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b. - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- c. - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d. - dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e. - dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga

inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 giorni (quindici) dal primo adempimento.

4.1. In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- lo dichiara improcedibile per Paola Catalano;
- compensa le spese processuali tra questa e l’Amministrazione evocata;
- ordina agli altri ricorrenti di eseguire gli incombeni istruttori in

motivazione indicati nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

- dispone, ove occorra, l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;

- rinvia ogni decisione in rito, nel merito e in ordine alle spese alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Giuseppe Chine', Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

